

Il libertarismo

di Piero Vernaglione

Il libertarismo¹ è una filosofia politica, dunque il suo campo di indagine è l'esame delle condizioni e dei vincoli necessari per la realizzazione di un assetto sociale ottimale: in ultima analisi, è interessato ai requisiti di legittimità, e quindi ai limiti, nell'uso della forza nei rapporti fra gli individui. In sostanza, il libertarismo, come qualsiasi teoria interna al perimetro della filosofia politica, risponde alla domanda chiave: quali azioni umane possono essere vietate (e, correlativamente, consentite)?²

La dottrina libertaria, intesa come un corpo sufficientemente omogeneo di principî e prescrizioni, acquisisce una piena e autonoma identità a partire dalla metà del Novecento, principalmente negli Stati Uniti, per opera di autori come Ayn Rand, Murray Rothbard, David Friedman, Robert Nozick, Walter Block ed altri³. Non possono però essere ignorate impostazioni di pensiero e tradizioni di ricerca, anche molto lontane nel tempo, che hanno rappresentato fonti dottrinali importanti per il *libertarianism*: gli Scolastici che avevano proposto teorie soggettivistiche del valore; i Levellers inglesi nel Seicento; il liberalismo classico di John Locke e dei giusnaturalisti dei diritti; il *laissez faire* degli economisti francesi del Settecento, e, nell'Ottocento, di Frédéric Bastiat e Gustave de Molinari; l'anarchismo individualista di Josiah Warren, Lisander Spooner, Benjamin Tucker, Henry D. Thoreau e Jay Nock; la Scuola Austriaca di economia di Carl Menger, Friedrich von Wieser, Eugen von Bohm-Bawerk, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek; la Old Right americana di H. L. Mencken, Rose Wilder Lane, Isabel Paterson, Frank Chodorov, Garet Garrett e Leonard Read⁴.

Per illustrare la teoria libertaria qui verrà seguita prevalentemente, anche se non esclusivamente, l'impostazione deontologica di Murray N. Rothbard⁵. La natura umana è tale per cui ciascun individuo punta alla conservazione e alla prosperità; ognuno sceglie i propri obiettivi e i mezzi con cui conseguirli; è assolutamente necessario che gli esseri umani siano liberi di imparare, scegliere, sviluppare le loro capacità e agire in base alle loro conoscenze. Paralizzare questo

Per la citazione del presente saggio: P. Vernaglione, *Il libertarismo*, in "Rothbardiana", <http://www.rothbard.it/teoria/libertarismo.doc>, 31 luglio 2009.

¹ Il termine *libertario*, associato in precedenza ad orientamenti politico-culturali socialisti e anarco-collettivisti, come denominazione della dottrina in esame viene utilizzato per la prima volta nel 1946 da Leonard Read, economista americano fondatore della "Foundation for Economic Education", il quale definì se stesso *libertarian*. Infatti, coloro che si richiamavano in maniera radicale e coerente al liberalismo classico, nei primi decenni del Novecento dovettero abbandonare il termine inglese *liberal*, perché di esso si erano appropriati i fautori dell'intervento statale e dell'egalitarismo, come, ad esempio, negli Stati Uniti i sostenitori del New Deal e nel Regno Unito del Welfare State.

² Il libertarismo è il sottoinsieme dell'etica che si occupa del giusto ruolo della violenza nella vita sociale; dunque non offre una morale personale comprensiva né indicazioni per le filosofie di vita individuali. Ciò non significa che i singoli libertari non abbiano un proprio sistema morale completo o propri sistemi di valori circa i comportamenti personali.

³ Un elenco più dettagliato comprende Ralph Raico, Morris e Linda Tannehill, John Hospers, Tibor Machan, Roy Childs jr, Hans-Herman Hoppe, Stephan Kinsella, Jan Narveson, Douglas Den Uyl, Douglas Rasmussen, Randy Barnett, Richard Epstein, Wendy McElroy, David Boaz, Lew Rockwell, Thomas Di Lorenzo, Justin Raimondo, David Bergland, Bruce Benson, Gary North, Jesus Huerta de Soto.

⁴ L'impostazione individualistica di queste correnti di pensiero, così come del libertarismo, è stata spesso travisata nell'atomismo sociale: ogni individuo sarebbe un'entità isolata, che non influenza – e non è influenzata da – gli altri, e che non coopera con gli altri. Niente di più erroneo: l'individualismo metodologico e politico è perfettamente compatibile con la elementare considerazione che le persone si influenzano reciprocamente nelle idee, nei valori, nei gusti, negli obiettivi ecc.; e che la cooperazione volontaria è un'importante strumento ai fini del benessere umano.

⁵ Questa impostazione viene definita *austrolibertarismo* o libertarismo *austro-anarchico*. Al termine del saggio è inserito uno schema che elenca i diversi approcci alla teoria libertaria, con i relativi autori.

processo attraverso la costrizione va contro ciò che è necessario alla natura dell'uomo per la sua vita e il suo benessere.

Il primo concetto di questa filosofia dei diritti naturali è quello di *autoproprietà*.

Autoproprietà

Autoproprietà (*self-ownership*) significa che ogni individuo è il proprietario assoluto di se stesso, cioè del proprio corpo e della propria mente⁶. Ciò comporta che ciascuno deve poter decidere liberamente, senza interferenze esterne, che cosa fare di se stesso e della propria vita. Il principio di autoproprietà traccia una linea immaginaria intorno ad ogni individuo, creando uno spazio entro il quale egli possiede piena libertà d'azione.

L'esempio più clamoroso di violazione del diritto all'autoproprietà è la schiavitù. Ma ve ne sono anche manifestazioni moderne, come ad esempio il divieto di vendita dei propri organi o la coscrizione obbligatoria.

Per dimostrare l'autoproprietà si è fatto ricorso ad argomenti diversi.

a) Dimostrazione per assurdo: se un uomo *non* ha titolo alla proprietà piena e completa su di sé, sul piano logico vi sono solo due possibilità: 1) la proprietà altrui universale e uguale (il comunismo), oppure 2) la proprietà parziale di un gruppo da parte di un altro.

Nel primo caso nessun individuo ha diritto al cento per cento della proprietà della propria persona. Una stessa parte del corpo di A dovrebbe essere attribuita a B, C eccetera, e la stessa cosa dovrebbe valere per ciascun altro. Tale condizione conduce ad una impossibilità pratica di realizzare un assetto sociale funzionante. Infatti è fisicamente impossibile che tutti riescano ad esercitare un continuo controllo su tutti gli altri, facendo valere così la propria quota paritetica di proprietà parziale su ogni altro uomo. Anche volendo superare tale obiezione, l'ipotesi di frazionamento della proprietà del corpo comunque impedisce che ciascuno possa intraprendere una qualsiasi azione a meno che non abbia ottenuto la preventiva approvazione da parte di tutti gli altri membri della società; ciò che determinerebbe la paralisi della vita individuale e sociale.

Nel secondo caso, una persona o un gruppo di persone ha titolo a possedere non solo se stessa, ma anche il resto della società. Ciò significa che quest'ultima è composta da esseri inferiori rispetto ai primi. Ma una simile assunzione viola il criterio universalistico di uguaglianza formale fra tutti gli esseri umani, la premessa che gli individui hanno un identico valore *morale*.

Dall'esame di queste due alternative si evince *a contrario* che il principio della proprietà integrale di se stessi è quello più convincente sotto il profilo etico e più praticabile sul piano sociale, in quanto asseconda la naturale tendenza dell'individuo a dirigere se stesso verso il soddisfacimento delle proprie preferenze.

b) È lo stesso linguaggio umano a implicare l'autoproprietà: la frase "io sto suonando il pianoforte" non avrebbe senso se io non fossi proprietario esclusivo del mio corpo. In tale condizione essa sarebbe un'affermazione falsa, perché qualsiasi regime proprietario diverso dall'autoproprietà, comporterebbe che non sono io a suonare il piano, bensì "io e altri"; il che però è illogico⁷. Altro esempio: usiamo naturalmente espressioni possessive, come "il tuo

⁶ Locke fu il primo ad affermare esplicitamente tale concetto: nel *Secondo trattato sul governo* scrive: "Ogni uomo possiede la proprietà della sua persona: nessuno ha alcun diritto su di essa, tranne lui stesso". Questa asserzione, prima che normativa, è fattuale. Tecnicamente, solo io posso utilizzare la mia volontà, solo io posso decidere di sollevare il mio braccio destro. Il fatto che un'altra persona mi possa obbligare a farlo non è una confutazione di tale affermazione, perché è sempre la mia volontà che comanda a (parti del) mio corpo, e questa forma di controllo non può mai essere trasferita. J.G. Hulsmann, *The A Priori Foundations of Property Economics*, in «The Quarterly Journal of Austrian Economics» 7, no. 4, inverno 2004, pp. 41-68.

⁷ A tale argomento è stata rivolta la seguente critica: confonde l'individualità fisica con la proprietà: se io sono proprietà di un altro e suono il piano, non c'è bisogno di dire che "io e l'altro" suoniamo il piano; è corretto dire che solo io suono il piano, su ordine dell'altro.

corpo”, “il mio corpo” e così via; nel fare ciò stiamo assegnando istintivamente titoli di proprietà, e distinguendo con chiarezza i singoli titolari.

c) Se la mente di un individuo non è sua la libertà di pensiero non ha significato, se la lingua non è sua la libertà di parola non ha significato.

d) Criterio consequenzialista: ciascuno conosce meglio degli altri le proprie preferenze, dunque è opportuno che ciascuno abbia il controllo su se stesso (diritti su se stesso) ⁸.

e) “A priori della discussione”: la discussione è una forma di azione che implica l’uso di una risorsa scarsa qual è il corpo di ogni individuo. Il solo fatto di sostenere una qualsiasi tesi, di argomentare e/o di opporre delle argomentazioni alle tesi altrui, significa riconoscere automaticamente e necessariamente che l’interlocutore possiede il diritto esclusivo sul proprio corpo, perché egli sta disponendo del proprio corpo (cervello, lingua, corde vocali ecc.) *per il solo fatto* di produrre un’affermazione qualsiasi. Nessuno potrebbe proporre alcunché, o essere convinto di alcunché, se non si presupponesse che il corpo è sua proprietà privata. Dunque chiunque neghi il diritto all’autoproprietà si sta autocontraddicendo, perché, sostenendo quella tesi, cioè discutendo, sta implicitamente presupponendo il diritto che nega ⁹.

Proprietà

Dall’autoproprietà si passa alla legittimazione della proprietà sugli oggetti esterni.

Poiché le risorse sono scarse (limitate), cioè non sovrabbondanti o infinite, possono sorgere conflitti sulla loro utilizzazione, perché l’uso di un bene da parte di una persona necessariamente ne esclude (interferisce, restringe) l’uso da parte di un’altra. È quindi necessaria una regola etica che governi l’uso dei beni finiti ¹⁰. Il criterio per l’assegnazione del diritto di proprietà è quello lockiano dell’*occupazione originaria (homesteading)*. Il primo che ha compiuto l’azione di occupazione di una risorsa *res nullius* è proprietario di essa e dei beni che con essa ha prodotto ¹¹.

⁸ Un seguace di questa impostazione è Richard Epstein, che definisce *autonomia* tale condizione.

⁹ H.-H. Hoppe, *The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and Philosophy*, Mises Institute, Auburn, AL, 2006. Hoppe mutua il principio da Habermas e Apel, (K.O. Apel, *L’Apriori della comunità della comunicazione e i fondamenti dell’etica*, in *Comunità e comunicazione*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1973). Autori libertari che seguono un approccio simile sono Stephen N. Kinsella, G.B. Madison (*The Logic of Liberty*, Greenwood Press, New York, 1986), F. van Dun (“Economics and the Limits of Value-Free Science”, *Reason Papers* 11, primavera 1986) e Jorg Guido Hulsmann (*The A Priori Foundations of Property Economics*, cit.). Kinsella ha elaborato il criterio dell’*estoppel*: ad una persona dev’essere impedito (*estopped*) di sostenere in tribunale una linea difensiva i cui argomenti contraddicono azioni o affermazioni fatte in precedenza dall’autore. un aggressore, che ha fatto ricorso alla forza per primo, non può lamentarsi che “l’uso della forza è ingiusto”, e dunque non può recriminare per essere stato punito per il crimine commesso, perché egli in precedenza ha dimostrato di non credere che “l’uso della forza è ingiusto”. Poiché quindi non può moralmente obiettare alla punizione subita, si evince che la punizione è giusta. Ciò significa, in ultima analisi, che il diritto soggettivo che la sanzione crea è un diritto effettivo. È in tal modo dimostrato che gli individui possiedono diritti. Su queste basi si può mostrare che solo gli atti aggressivi violano i diritti. Il ragionamento sopra esposto non può ad esempio essere applicato ai “crimini senza vittime”, in relazione ai quali un imputato non è in contraddizione se contesta la sanzione, perché egli non ha intrapreso atti violenti. Dunque i soli diritti che gli individui hanno sono diritti contro il “dare inizio” alla violenza. S.N. Kinsella, “Estoppel: A New Justification for Individual Rights”, in *Reason Papers* 17 autunno 1992; “New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory”, in «*Journal of Libertarian Studies*» 12, no. 2, autunno 1996), G.B. Madison (*The Logic of Liberty*, Greenwood Press, New York, 1986), F. van Dun (“Economics and the Limits of Value-Free Science”, *Reason Papers* 11, primavera 1986) e Jorg Guido Hulsmann (*The A Priori Foundations of Property Economics*, cit.).

¹⁰ Se gli esseri umani potessero ottenere tutti i beni che desiderano con un semplice schiocco delle dita – cioè se le risorse non fossero scarse – non vi sarebbero conflitti, e dunque non si porrebbe il problema dell’individuazione di un criterio per l’assegnazione della proprietà. Anche nel caso della proprietà collettiva il problema non è eluso, perché chi ne decide la destinazione (es. il funzionario pubblico, o i comproprietari nella proprietà comune) è l’effettivo titolare del diritto di proprietà. Hoppe ha fatto notare che, anche in una condizione da “giardino dell’Eden”, cioè di assenza totale di scarsità, i corpi degli individui continuerebbero ad essere scarsi, perché se un individuo fa una scelta non ne può fare contemporaneamente un’altra: se io voglio mangiare una mela e un’altra persona vuole che io sollevi una sedia per lui, si crea un conflitto, e dunque è ancora necessario stabilire chi gode del diritto di proprietà sul mio corpo. H.-H. Hoppe, *A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics*, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1989.

¹¹ Per una cosa mobile la presa di possesso originaria può effettuarsi prendendo direttamente la cosa in senso fisico, traendola a sé; in tale modalità di appropriazione è compresa anche la cattura degli animali liberi. Per una risorsa immobile l’*homesteading*

Molti autori libertari, ai fini della nascita del diritto di proprietà, hanno fatto riferimento al lockiano “mescolare il lavoro umano con la natura”. La legittimazione della costituzione di un titolo di proprietà su una risorsa che non è proprietà di alcuno o sul bene frutto della lavorazione della risorsa deriverebbe dall’applicazione su di essa delle energie mentali e/o fisiche, che appartengono al corpo dell’individuo, e che trasformano fisicamente l’oggetto. Le cose tangibili avrebbero acquisito nuove proprietà fisiche grazie alle azioni dell’individuo, le trasformazioni fisiche sarebbero emanazioni di queste¹².

Più di recente alcuni autori¹³ hanno fatto notare che, ai fini della costituzione del titolo di proprietà, è sufficiente solamente l’occupazione originaria, non c’è bisogno di ricorrere al lavoro e all’attività di creazione successiva. L’unico eventuale “lavoro” rilevante è quello necessario al compimento dell’atto di occupazione originaria, non altro. La sedia che ho realizzato con il legno del mio albero è mia perché è mio l’albero, non perché ho applicato lavoro successivo all’albero. È sufficiente l’azione di occupazione originaria dell’albero. Secondo questo punto di vista l’idea lockiana di “mescolare il lavoro” con una risorsa scarsa è pertinente solo perché *indica* che l’utilizzatore della risorsa la possedeva già, ma non è la scaturigine del diritto di proprietà.

Se una persona acquista la risorsa (da un proprietario legittimo), allo stesso modo il prodotto finito da lei realizzato è sua proprietà.

Per quanto riguarda la terra, ci si può appropriare solo della parte su cui si è intervenuti con il proprio lavoro; inoltre non è necessario lavorarla in maniera continuativa, è sufficiente che sia stata messa a frutto almeno una volta¹⁴. L’estensione dell’area di cui è legittimo appropriarsi è l’*unità tecnologica*, e deve essere tale da consentire l’uso e il godimento del bene; dunque essa dipende dalla natura della risorsa in questione. Ad esempio, se si tratta delle frequenze radio, l’estensione è data dall’ampiezza sullo spettro elettromagnetico e dalla lunghezza dell’onda. In un terreno, le pertinenze devono essere incluse; e il soprassuolo non si estende fino al cosmo, ma fino allo spazio essenziale per l’uso e il godimento del terreno; quindi se vi si coltivano alberi molto alti, lo spazio aereo deve raggiungere un’altezza superiore a quella attribuita ad un terreno dedicato al pascolo.

La legittimità della proprietà sugli oggetti esterni può essere ulteriormente dimostrata con lo stesso ragionamento per assurdo utilizzato per dimostrare l’autoproprietà, che qui non verrà ripetuto.

avviene marcandola (recingendola con dei confini visibili) o, per altri libertari, lavorandola anche una sola volta (v. *infra*). Coloro che ritengono che l’acquisizione originaria dovrebbe avere delle restrizioni, cioè che le risorse esterne prive di proprietà dovrebbero essere divise equamente fra tutti i membri della società, vengono definiti *left libertarian* (libertari di sinistra). Le limitazioni non si applicano solo all’acquisizione iniziale, ma anche all’eredità, che verrebbe notevolmente ristretta. Il maggior esponente di tale corrente è Hillel Steiner.

¹² Si è sostenuto che la teoria lockiana (abbozzata in precedenza anche da S. Tommaso e da Giovanni Quidort) rappresenterebbe la legittimazione della teoria del valore-lavoro. Ma si confondono due cose differenti: la teoria spiega l’origine etica della proprietà, cioè a chi spetta il bene, non il valore economico (prezzo) del bene di cui si è diventati proprietari. Inoltre l’espressione “lavoro” va intesa come la profusione di energie umane in qualsiasi attività economica, non solo come il lavoro alle dipendenze in cambio di un salario.

¹³ S. Kinsella, *Against Intellectual Property*, in “Journal of Libertarian Studies”, vol. 15, n. 2, primavera 2001; ripubblicato da Mises Institute, Auburn, Al., 2008; T.G. Palmer, *Are Patents and Copyrights Morally Justified?*, *The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects*, in “Harvard Journal of Law & Public Policy”, 13, n. 3, estate 1990. Questi autori aggiungono che non c’è bisogno di fare affidamento sulla “proprietà” del lavoro che ciascuno eroga: in senso stretto il lavoro non si possiede; esso è un tipo di azione (è il modo in cui i corpi agiscono nel mondo), non una cosa oggetto di proprietà da parte dell’individuo che lo esegue; un’azione non è “appropriabile”. Dunque non è necessario fare riferimento al possesso del lavoro per mantenere la proprietà di una risorsa e per trasformarla. Kinsella critica la seconda parte dell’affermazione di Rothbard “un individuo possiede la sua persona e perciò il suo proprio lavoro”. “Possedere il proprio lavoro” (o la vita o le idee) per Kinsella è una metafora ingannevole. Questa tesi è alla base del rifiuto dell’esistenza di diritti di proprietà intellettuale: infatti, se non è la *creazione* la fonte dei diritti di proprietà, allora non si ha diritto alla proprietà di oggetti non scarsi come le idee, create dalla mente, la cui diffusione non priva il proprietario del possesso di esse. Per un esame esteso della tematica v. P. Vernaglione, “Il libertarismo applicato ai singoli temi” in <http://www.rothbard.it/teoria/libertarismo-temi.doc>, 31 luglio 2009, pp. 22-25.

¹⁴ L’occupazione originaria di un terreno che confina con zone di territorio prive di proprietà dà al proprietario il diritto di produrre emissioni - sostanze inquinanti, rumori, odori sgradevoli ecc. (*nuisances*, molestie) - in tali zone circostanti. È equivalente ad un diritto di *servitù*. Se invece un terreno adiacente era già proprietà di qualcuno *prima* che il nostro proprietario acquisisse il suo, allora l’emissione si configura come un’invasione ed è illecita.

Il diritto di proprietà implica il potere assoluto di disporre ad arbitrio del bene, e cioè di: detenerne il possesso, usarlo, trasformarlo, distruggerlo, venderlo, regalarlo, prestarlo, affittarlo, trasferirlo agli eredi, scambiarlo¹⁵. La proprietà dunque è un *titolo a compiere azioni*.

Essa può assumere le forme più diverse: ad esempio può configurarsi come un ‘fascio di diritti’: su uno stesso bene possono insistere diversi titolari con facoltà distinte.

Il diritto di proprietà garantisce anche il *diritto di esclusione*, cioè la facoltà da parte del proprietario di estromettere chiunque egli desideri dal godimento dei beni di sua proprietà, e di respingere qualsiasi pretesa altrui su quei beni¹⁶.

Come detto, una volta garantito il diritto di proprietà, è garantito anche il **diritto allo scambio** (libero contratto), cioè è assicurato anche il libero scambio dei beni e dei servizi oggetto di tale diritto. In economia dunque l’esito della teoria libertaria è il *laissez-faire*¹⁷.

Per quanto riguarda i beni, sono quindi leciti tutti i titoli di proprietà costituiti con la prima occupazione, con lo scambio o in seguito a un regalo ricevuto da proprietari legittimi.

Assioma di non-aggressione

A questo punto è possibile giungere alle conclusioni di filosofia politica. Autoproprietà e proprietà sugli oggetti materiali sono state dimostrate valide; allora ne consegue che l’assetto giuridico di qualsiasi società dev’essere incentrato sul seguente principio: deve essere illegale dare inizio alla violenza contro un individuo o i suoi beni senza il suo consenso. L’assioma di non-aggressione¹⁸ può essere enunciato così: “è illegittimo intraprendere aggressioni verso i non-aggressori”. In altri termini, nessuno può usare *per primo* la forza fisica contro un altro uomo o i suoi beni.

L’uso della forza è giusto solo per rispondere ad una violenza iniziale, cioè per interrompere la violenza intrapresa *per prima* da una persona, o per sanzionare colui che ha *dato inizio* alla violenza¹⁹.

¹⁵ Per Hulsmann, sulla base dell’*a priori della discussione*, è possibile dimostrare sul piano puramente fattuale, senza ricorrere ad argomenti normativi (cioè di tipo etico), non solo l’autoproprietà (v. nota 3) e l’*homesteading*, ma anche la legittimità dell’offrire in cambio o regalare il bene che si possiede e l’illegittimità del furto o della frode, tutte situazioni che non modificano fisicamente il bene, come avviene invece con l’appropriazione originaria. Il ragionamento è il seguente: supponiamo che Jones abbia raccolto, e sia proprietario di, una mela e Smith abbia pescato, e sia proprietario di, un pesce. Se i due desiderano procedere allo scambio, ciò comporta che entrambi riconoscano che l’altro è proprietario del bene di cui si è originariamente appropriato ed entrambi diano l’assenso al desiderio dell’altro *a patto che* l’altro dia l’assenso al proprio desiderio. Dopo lo scambio, Smith non può obiettare al suo appropriarsi della mela attraverso Jones senza autocontraddirsi, perché egli ha dato l’assenso al fatto che Jones si appropriasse della mela. Dunque il rispetto degli accordi che portano allo scambio sono dimostrati, mentre le eventuali violazioni non lo sono. E questo senza aver fatto asserzioni normative – Smith *non deve* obiettare all’appropriazione di Jones – ma solo la constatazione fattuale che, se Smith obietta all’appropriazione di Jones, contraddice se stesso. Nel caso in cui Smith si appropri della mela senza dare in cambio il pesce (furto), manca il consenso di Jones, perché tale consenso era condizionato dalla clausola *a patto che* (Smith dia in cambio il pesce), e tale consenso è ritenuto da Smith giusto per il solo fatto di trattare (parlare) con Jones. J.G. Hulsmann, *The A Priori Foundations of Property Economics*, cit.

¹⁶ Il diritto di esclusione è particolarmente rilevante in relazione a beni come l’abitazione o un terreno, la cui natura è tale da consentire all’individuo di collocarsi all’interno di essi. Per questo tipo di beni i confini della proprietà assumono il significato di vero e proprio baluardo per la libertà dell’individuo, uno spazio che garantisce in concreto la libertà di azione. L’esclusione da qualsiasi intrusione di soggetti esterni, fra i quali anche lo Stato, comporta automaticamente la effettiva, tangibile libertà di movimento dell’individuo proprietario.

¹⁷ Inoltre, in base ad un teorema della prasseologia, il *teorema dello scambio volontario*, un atto di scambio tra due o più soggetti ha luogo solo se esso migliora (almeno *ex ante*) la posizione di benessere di ciascun partecipante. Dunque, se uno scambio fra due individui è volontario, essi, compiendo quell’azione, “rivelano” le loro preferenze; quindi il loro benessere *ex ante* (e, con l’esperienza, anche *ex post*) aumenta necessariamente.

¹⁸ In realtà più che un assioma è un principio derivativo, in quanto è l’esito di passaggi logici che lo precedono, che hanno all’origine norme fondanti diverse da esso. L’assioma è un enunciato vero in ogni possibile universo, che ha le caratteristiche di una formula in sé conclusa, di tipo tautologico (ad esempio, l’assioma di uguaglianza: per ogni x , $x=x$).

¹⁹ In un sistema sociale senza Stato, se si verifica un’aggressione, nessun terzo non coinvolto ha l’obbligo di intervenire per difendere i diritti dell’agredito, né nel corso dell’aggressione né successivamente per fare giustizia (cattura e sanzione). Ciascun individuo ha la responsabilità di salvaguardare i propri diritti, o personalmente o rivolgendosi ad un’agenzia di

L'“aggressione” va intesa come l'uso o la minaccia²⁰ della violenza fisica contro una persona o una proprietà altrui. Aggressione è quindi sinonimo di invasione (fisica)²¹. Esempi di azioni che comportano l'inizio della violenza sono l'omicidio, lo stupro, le lesioni, le percosse, il sequestro di persona, il furto, la frode, i danneggiamenti di beni altrui. Gli atti aggressivi alla fine si possono ridurre a due grandi tipologie: l'aggressione al corpo e l'aggressione ai beni altrui. La seconda a sua volta può assumere due modalità, la sottrazione (furto) o il danneggiamento.

L'azione invasiva verso una persona (violazione di proprietà – *trespass*) può consistere in: un'aggressione in senso stretto (*battery*), quando avviene l'effettiva invasione del corpo della vittima (es. percosse); oppure in un attacco (*assault*), quando si induce nella vittima uno stato di apprensione, ma essa non viene concretamente colpita nel corpo (es. dirigersi verso di lei puntando una pistola)²². Non è necessario che l'aggressione infligga danni severi o dolore fisico persistente: anche uno sputo in faccia o il cappello fatto saltare dalla testa rappresentano invasione fisica²³. Inoltre vi deve essere una connessione causale diretta (*strict causality*) fra l'azione dell'invasore e il danno subito dalla vittima²⁴. Dunque, esemplificando, per i libertari non va punito il fumatore per presunti danni che il fumo passivo possa aver provocato alle persone che vivono vicino a lui²⁵. I libertari respingono qualsiasi forma di responsabilità indiretta,

protezione; comunque impiegando proprie risorse. Se non lo fa, peggio per lui, i suoi diritti violati resteranno pregiudicati, e non vi è alcun difetto o lacuna in un simile ordinamento giuridico. La vittima non può pretendere, in nome della ‘giustizia’, che altri ripristinino il suo diritto leso. I diritti sono universali, ma il loro *enforcement* spetta a ciascun titolare. Per estensione, non vi è alcun obbligo morale per uno Stato di intervenire a fianco di un altro Stato a sua volta aggredito. M.N. Rothbard, *America's Two Just Wars: 1775 and 1861*, in J. V. Denson (a cura di), *The Costs of War: America's Pyrrhic Victories*, Transaction Publishers, New Brunswick, N.J., 1997.

²⁰ La minaccia, chiara e diretta, (intimidazione) è l'unico limite ammesso dai libertari alla libertà di espressione; un esempio tipico è la frase “o la borsa o la vita”.

²¹ Fra i libertari a volte viene usato il termine “coercizione” come sinonimo di “aggressione” (probabilmente per l'influenza di Ayn Rand). Tuttavia tale uso non è corretto: “aggressione” significa usare per primo la forza, dunque in maniera illegittima, mentre la “coercizione”, cioè costringere qualcuno a fare qualcosa, è una modalità d'uso della forza, e può essere giusta, ad esempio se applicata come risposta ad un'aggressione altrui. “Coercizione” (come “forza” o “violenza”) è un termine neutrale, “aggressione” ha la connotazione negativa implicata dalla violazione di un diritto. Su tutta la tematica inerente i criteri per valutare l'esistenza di un'aggressione e i limiti dell'autodifesa v. M.N. Rothbard, *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, in <http://www.rothbard.it/essays/diritto-diritti-proprietà-e-inquinamento.doc>; ed. or. *Law, Property Rights, and Air Pollution*, in «Cato Journal» 2, no. 1, primavera 1982, pp. 55-99.

²² Come si è detto, la minaccia rappresenta un'aggressione, da inserire dunque nel sottoinsieme *assault*. Per un'aggressione imminente “apprensione” è un termine più appropriato di “paura”, perché evidenzia la consapevolezza dell'aggressione in arrivo e dell'azione dell'aggressore che causa quella consapevolezza, più che lo stato psicologico soggettivo della vittima. L'apprensione non è la stessa cosa della paura, infatti la circostanza che la vittima sia coraggiosa non riduce o elimina la colpevolezza dell'aggressore.

²³ Su tutta la tematica inerente i criteri per valutare l'esistenza di un'aggressione e i limiti dell'autodifesa v. *infra* e M.N. Rothbard, *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, in “Rothbardiana”, <http://www.rothbard.it/essays/diritto-diritti-proprietà-e-inquinamento.doc>; ed. or. *Law, Property Rights, and Air Pollution*, in «Cato Journal» 2, no. 1, primavera 1982, pp. 55-99.

²⁴ L'onere di provare l'aggressione spetta al ricorrente (*plaintiff*), cioè alla presunta vittima, colui che accusa il convenuto (*defendant*) di aggressione, in quanto è il ricorrente che generalmente cerca di cambiare lo stato di cose presente (i libertari sono favorevoli al *lasciar fare*) e quindi deve naturalmente assumere il rischio del fallimento della prova o della persuasione. Dunque vige la presunzione di innocenza per il convenuto.

Per quanto riguarda lo standard della prova, esso deve essere sempre “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che è uno standard più rigoroso della “prevalenza fra le fonti probatorie” (*preponderance of evidence*) o “più probabile che no”, in cui è sufficiente il 51% a favore della colpevolezza del convenuto per condannarlo. Nel diritto contemporaneo il primo tipo di standard di prova è utilizzato nel diritto penale e il secondo nel diritto civile, ma per i libertari dovrebbe essere usato sempre il primo, in quanto non conta la gravità della sanzione, ma la verifica della colpevolezza in sé, che merita sempre lo stesso rigore probatorio; i convenuti meritano la stessa protezione sia negli illeciti civili sia in quelli penali. D'altra parte per i libertari il diritto penale dovrebbe confluire nel diritto che disciplina l'illecito civile (*tort*).

Se non vi è certezza sullo svolgimento dei fatti non bisogna fare nulla, perché è meglio lasciare che un atto aggressivo resti impunito, dunque che un colpevole sia assolto, anziché imporre la coercizione a un innocente.

²⁵ Il fatto che molti fumatori non contraggono il cancro ai polmoni, e viceversa che alcuni non-fumatori lo contraggono, dimostra che per questa malattia operano molte variabili complesse, e dunque non vi è una prova di una causazione diretta fra il fumo e la malattia; e dunque la correlazione non può essere utilizzata come prova giuridica per la colpevolezza di qualcuno. In generale, non si possono utilizzare le correlazioni statistiche o probabilistiche come prova che una data azione sia aggressiva.

come quella del datore di lavoro per i danni causati a terzi dal dipendente nell'ambito dell'attività lavorativa. Parimenti, non devono essere considerate illecite azioni che possono provocare un danno, ma che non rappresentano aggressioni all'altra persona, come ad esempio la concorrenza, o l'omissione di soccorso, o il rifiuto di fare l'elemosina, o di sottoscrivere un contratto, o di sposare una persona²⁶. Come si vedrà fra breve, il criterio libertario risolve le contraddizioni lasciate in piedi da definizioni vaghe e imprecise del concetto di libertà.

Nella concezione in esame, il *consenso* è un elemento importante: se il soggetto passivo (colui che subisce una violenza) è consenziente, come avviene, ad esempio, in un incontro di boxe o in un duello, l'atto violento non dev'essere vietato: infatti, non rappresenta un'aggressione nel senso sopra esposto.

Per quanto riguarda gli immobili, vi possono essere due tipi di invasioni: la violazione di proprietà (*trespass*), che è l'invasione da parte di un oggetto tangibile, e la molestia, che è l'invasione da parte di sostanze intangibili (onde radio, onde acustiche, particelle, fumi ecc.).²⁷

In sintesi: ciascuno dovrebbe essere libero di fare tutto ciò che vuole con le proprie risorse, purché questo uso non interferisca *fisicamente* con l'uso e il godimento delle risorse di un'altra persona.

Da queste considerazioni segue che la funzione di base del diritto (escludendo qui le norme sorgenti da accordi contrattuali specifici) deve essere quella di proteggere l'individuo, e la sua proprietà, dalla violenza degli altri.²⁸

Dal fatto che sono consentite tutte le azioni tranne gli atti palesi di aggressione, si desume che le norme giuridiche non devono:

1) vietare agli individui le azioni che "danneggiano" se stessi, in quanto ciascuno, essendo proprietario del proprio corpo, deve poterne disporre come crede; 2) vietare gli scambi consensuali, cioè tutti gli scambi intrapresi volontariamente dalle persone²⁹. Ciò implica la liceità

²⁶ L'esponente di maggior spicco della tradizione di pensiero opposta, interventista e socialista, che considera "coercizione" (aggressione) verso un individuo il rifiuto di negoziare con lui, è stato Robert L. Hale: cfr. *Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State*, in "Political Science Quarterly", 1923.

²⁷ Le molestie a loro volta si possono suddividere in visibili (percepibili dai sensi umani; es. rumori eccessivi, odori sgradevoli, fumi) o invisibili (es. onde radio, radiazioni a bassa intensità). Mentre la violazione di proprietà e la molestia visibile sono sempre illegittime, perché interferiscono con l'uso e il godimento della proprietà da parte del proprietario, la molestia invisibile non sempre lo è, ma solo se provoca un danno, da provare oltre ogni ragionevole dubbio. Il danno, rappresentando un'interferenza con il possesso esclusivo, l'uso o il godimento della proprietà da parte del titolare, trasforma l'oltrappassamento dei confini in invasione. Dunque finché non sarà provato che le onde radio sono dannose, il proprietario di un terreno non potrà interferire con le onde radio che lo attraversano, che appartengono a chi le trasmette, cioè a chi per primo ha trasmesso nell'etere un'onda a un data frequenza di X kilohertz.

Nel caso dell'inquinamento provocato dalle singole automobili, la difficoltà pratica di individuare il responsabile ed esigere il risarcimento, in una società libertaria è risolta dal fatto che, essendo le strade private, il responsabile dell'inquinamento sarebbe il proprietario della strada su cui transitano le automobili e i ricorrenti sarebbero i residenti vicini alla strada.

Il litisconsorzio (*joinder*), cioè l'unione di più ricorrenti o più convenuti nella stessa causa, molto utile nelle questioni ambientali, dovrebbe essere consentito solo se i convenuti (presunti aggressori) hanno agito in concorso o solo se i ricorrenti (presunte vittime) hanno un interesse comune nettamente prevalente sugli interessi individuali. La teoria libertaria invece respinge l'"azione collettiva" perché in essa si agisce per conto anche di coloro che non sono consapevoli o non hanno acconsentito ad aderire alla causa.

²⁸ Il libertarismo dunque non esclude affatto l'uso della forza, e la legittimità di essa in varie circostanze della vita sociale. I libertari dunque non sono "utopisti", nel senso attribuibile all'anarchismo collettivista o a Rousseau: non ritengono che l'uomo sia naturalmente "buono" ma traviato dalle istituzioni. L'uomo è una mescolanza di bene e male, e l'uso della forza contro gli aggressori è, realisticamente, uno strumento a cui anche una società libertaria difficilmente potrà rinunciare.

²⁹ La concezione opposta, che ammette la (minaccia dell'uso della) forza contro un individuo adulto per tutelare i suoi interessi – cioè per evitare che cagioni a se stesso un danno fisico, psichico o economico – è definita *paternalismo giuridico*. Aderiscono ad esso l'utilitarismo olisto (l'individuo, avendo legami comunitari, non può danneggiare se stesso altrimenti danneggia altri, riducendo il benessere collettivo) e l'impostazione teologica (Dio dà la vita e la toglie, e nessuno può disporre di ciò che non gli appartiene).

di attività in genere vietate dalla legge come la produzione, lo scambio e il consumo di droghe, farmaci e alcolici³⁰, la pornografia, la prostituzione³¹, l'usura, il gioco d'azzardo, la prodigalità, il suicidio, l'eutanasia su richiesta dell'interessato, il rifiuto di cure salva-vita, i rituali religiosi di autoflagellazione, le pratiche sadomasochistiche, la libera compravendita degli organi, l'insider trading³²; tutte queste azioni sono legittimate dall'autoproprietà e dal consenso di coloro che le vogliono intraprendere³³.

Inoltre, poiché lo Stato è il soggetto che si caratterizza per l'imposizione del monopolio della forza e della tassazione, modalità d'azione entrambe coercitive, i libertari più coerenti auspicano che anche i servizi inerenti la protezione e la giustizia siano lasciati al mercato (agenzie private in concorrenza), sancendo così l'estinzione dello Stato (anarco-capitalisti; v. "Anarcocapitalismo")³⁴.

La libertà come proprietà

Un aspetto importante delle conclusioni a cui si è finora giunti è la confluenza nell'unico concetto di proprietà (inteso in senso ampio, anche come autoproprietà) di tre diritti che la tradizione liberale manteneva distinti: vita, libertà e proprietà (degli oggetti).

Vediamo perché.

Vita Il mio diritto alla vita non è altro che il divieto imposto ad altri di uccidermi (se io non ho minacciato o soppresso la vita altrui), e tale divieto discende dall'autoproprietà; dunque è un diritto di proprietà.

Libertà La libertà consiste nella possibilità di svolgere azioni, con il proprio corpo, con i propri beni e/o sui propri beni, ma subendo come limite i corpi e i beni altrui; dunque ancora una questione di "proprietà". La "libertà negativa" dei liberali, cioè la libertà come assenza di impedimenti, possedeva un elemento di indeterminatezza, e dunque di confusione relativamente ai limiti fra le libertà di due individui diversi: la nota formula "la libertà di ciascuno finisce dove comincia la libertà degli altri" è generica e non consente di individuare un criterio operativo certo se non si stabilisce da che cosa è dato il confine fra le libertà dei due individui coinvolti³⁵

³⁰ Questo diritto deriva innanzi tutto da ragioni etiche, l'autoproprietà (diritto di ingerire o iniettare nel proprio corpo le sostanze desiderate) e la libertà di intraprendere scambi volontari. Per le obiezioni al proibizionismo basate su considerazioni economiche e consequenzialistiche, anziché etiche, si veda la scheda "Il libertarismo applicato ai singoli temi", nel sito; e M. Thornton, *L'economia della proibizione* (1992), Liberilibri, Macerata, 2009.

³¹ Questi esiti della teoria hanno frequentemente, ma erroneamente, attirato sui libertari l'accusa di "libertinismo" o "edonismo" o "materialismo" o di "non credere in alcun principio morale". Come si è detto, il libertarismo è una filosofia politica, non una teoria morale completa o una teoria estetica, e dunque i libertari, sul piano politico (e spesso anche in base alla propria morale personale), non sostengono i comportamenti trasgressivi o gli stili di vita alternativi consentiti dall'assioma di non-aggressione. Una persona non deve essere invasa nel corpo e nella proprietà, ma ciò che essa *fa* con il suo corpo e i suoi beni (purché non invada corpo e beni altrui) è irrilevante per la teoria libertaria. M.N. Rothbard, *Myths and Truths About Libertarianism*, in «Modern Age», inverno 1980, pp. 9-15.

³² Nell'*insider trading* è giudicata illecita, solo per il mercato finanziario, la possibilità di realizzare maggiori profitti grazie alla superiore informazione che si possiede; ma tale circostanza è la norma in un'economia di mercato, e non vi dovrebbe essere niente di male. Oltretutto è un "crimine" senza vittime: supponiamo che B, l'insider trader, acquisti da A azioni di una società a 1 dollaro l'una, sapendo che in futuro vi sarà una fusione che coinvolge la società in questione; dopo la fusione B rivende le azioni a 2 dollari; se l'informazione non ci fosse stata, A avrebbe venduto ugualmente le azioni a 1 dollaro, a un altro individuo C; dunque egli non sarebbe stato privato di alcunché.

³³ Sull'aborto non vi è una posizione condivisa fra i libertari: i contrari lo ritengono un'aggressione alla vita del feto, i favorevoli un diritto derivante dall'autoproprietà della donna, che può rimuovere dal proprio corpo un ospite indesiderato.

³⁴ Esponenti di tale filone sono Murray Rothbard, Roy Childs jr., David Friedman, Morris e Linda Tannehill, Walter Block, Randy Barnett, Bruce Benson, Hans-Hermann Hoppe, Stephan Kinsella, Thomas Di Lorenzo, Lew H. Rockwell jr, Terry Anderson, P. J. Hill, Patrick Tinsley, Larry Sechrest, Roderick T. Long, Jorg G. Hulsmann. Appartengono invece alla corrente "minarchica", cioè favorevole a uno Stato minimo (o poco più che minimo), Ayn Rand, Robert Nozick, Leonard E. Read, Tibor Machan, John Hospers, Richard Epstein, Douglas J. Den Uyl e Douglas B. Rasmussen, David Boaz, Charles Murray, David Kelley, Robert Bidinotto, Leland B. Yeager. In questa categoria possono essere inseriti anche i "liberali classici" Ludwig von Mises, Frederick von Hayek e Milton Friedman.

³⁵ Ad esempio, Maria e Giovanni vivono in due appartamenti diversi, situati l'uno di fronte all'altro. Maria potrebbe pretendere che Giovanni non accenda mai le luci nella propria casa perché lei è infastidita dalla luce proveniente da una fonte esterna, e

(rischiando, tra l'altro, di aprire la strada a un "super-qualcuno" che stabilisca arbitrariamente dove comincia e dove finisce la libertà degli uni e degli altri). Mentre l'altra definizione "libertà è poter fare tutto ciò che non danneggia gli altri" (J.S. Mill) rinvia ad una ulteriore definizione del concetto di "danno" (che, come detto sopra, se troppo esteso, potrebbe legittimare un interventismo pervasivo nelle relazioni sociali ed economiche, cioè potrebbe limitare troppo la gamma di azioni consentite ³⁶). Nella concezione proprietarista la libertà "negativa" diventa la condizione in cui a un individuo non dev'essere impedito di svolgere con le sue risorse qualsiasi azione (purché non consista in un'aggressione alla proprietà altrui); detto in un altro modo: la libertà è la condizione in cui i diritti di una persona sul proprio corpo e sui propri beni materiali non vengono invasi. La libertà di un individuo quindi non dipende dal contenuto delle sue azioni; non esiste una libertà di azione "in sé", ma solo il diritto di agire all'interno dei confini posti dai diritti legittimi di proprietà ³⁷.

Con questo criterio della libertà come non-aggressione sono risolti con chiarezza tutti i conflitti che le definizioni liberali non riuscivano a comporre.

I diritti umani, o di libertà o civili, dunque non sono altro che diritti di proprietà, nel senso che sono circoscritti dall'autoproprietà e dalla proprietà esterna. Ad esempio, non esiste un diritto assoluto alla libertà di espressione; la questione fondamentale è: *dove* viene compiuta l'azione.

Non posso irrompere in casa tua e tenere un comizio; la mia libertà di parola è limitata dal tuo diritto di proprietà sulla casa. Qualunque situazione inerente la libertà di espressione può essere interpretata secondo il criterio della proprietà: con il mio corpo (mia *proprietà*), cioè con le mie corde vocali, con la mia lingua, con la mia mano che impugna una penna o batte su una tastiera, posso esprimere le mie idee; ma lo posso fare o all'interno della mia *proprietà* fisica (la mia casa, un mio teatro, se ne sono il proprietario) oppure in una proprietà altrui, ma con il consenso del proprietario (ad esempio affittando una sala, o sottoscrivendo un contratto di collaborazione con un giornale, o con una radio, o essendovi invitato) ³⁸.

potrebbe sostenere questa pretesa affermando che Giovanni, accendendo le luci in casa propria, sta invadendo la sua (di Maria) libertà. Ma questo è assurdo. Dunque c'è bisogno di un criterio più chiaro per stabilire i limiti della libertà di ciascuno: quello libertario non si presta a conclusioni così insensate.

³⁶ Sono stati distinti quattro tipi di "danno": fisico (l'unico riconosciuto dai libertari), psichico/emotivo, economico, relazionale (non essere apprezzati all'interno del gruppo sociale di riferimento). Ad esempio, un mendicante potrebbe pretendere l'elemosina dai passanti sulla base dell'argomento che altrimenti egli subirebbe un "danno" per il fatto di non poter mangiare, o di non poter mangiare a sufficienza. Oppure Luigi potrebbe pretendere di avere una relazione con Barbara contro la volontà di lei, sulla base dell'argomento che la mancata corrispondenza sentimentale da parte di Barbara gli procurerebbe un grave "danno" psicologico (depressione). Entrambe le pretese sono inaccettabili, anche nei termini del semplice senso comune; e lo sono perché violano i *veri* diritti, i diritti "negativi" di libertà dei passanti e di Barbara, che in ultima analisi sono diritti alla proprietà di sé e delle proprie risorse economiche.

³⁷ Come affermato correttamente da Lord Acton, la libertà è il più alto fine *politico*, non il più alto fine dei singoli individui. Gli individui hanno bisogno della libertà per realizzare i propri fini, la cui importanza è soggettiva. La libertà è una pre-condizione, non un fine ultimo.

³⁸ Questa soluzione si contrappone alla teoria prevalente che, sacralizzando la libertà di manifestazione del pensiero, presuppone un impossibile diritto assoluto all'accesso per tutti. In termini economici, ciò significherebbe che l'offerta di spazio e tempo è gratuita, il che determinerebbe una domanda di essi (cioè una domanda/pretesa di accesso) elevatissima, che sicuramente eccede di gran lunga l'offerta. Ma il tempo e lo spazio sono risorse 'scarse' (limitate): il tempo concesso a un oratore su un podio o lo spazio concesso in un giornale non sono infiniti, devono essere suddivisi, e deve esistere un criterio di selezione. La decisione del proprietario è il criterio eticamente più giusto e operativamente meno arbitrario.

Una questione simile si ripropone nell'ambito degli spazi pubblici. Nei "luoghi pubblici" (strade, piazze, marciapiedi ecc.) la teoria dominante fa in genere discendere dalla natura pubblica di un bene un libero diritto di accesso per tutti. Tale situazione però genera inevitabilmente conflitti. Anche qui il libero accesso - cioè, in termini economici, l'offerta gratuita di una risorsa limitata quale è lo spazio - genera un permanente eccesso di domanda rispetto all'offerta. Di qui i conflitti. Sono quindi necessari criteri di selezione. Nella realtà, la decisione viene presa caso per caso dall'amministratore pubblico. Tuttavia il problema non è risolto, perché gran parte delle persone che accedono allo spazio pubblico sono contribuenti, dunque hanno finanziato (coercitivamente) la produzione e manutenzione del bene, dal cui godimento possono essere esclusi in base all'arbitrio del funzionario statale. Ad esempio, relativamente alle strade, un conflitto tipico è quello fra automobilisti e manifestanti. Quale che sia la decisione presa dal burocrate pubblico, una delle due categorie (anche di contribuenti) vedrà limitati o violati i propri diritti: di circolare con l'automobile o di manifestare. Altri esempi di conflitti nello spazio pubblico sono quelli fra automobilisti e lavavetri ai semafori, fra prostitute e residenti, o fra barboni molesti e passanti sui marciapiedi.

Sempre a proposito della libertà di espressione, per i libertari il diritto a manifestare il pensiero prevale sulla reputazione, in quanto la reputazione non è un'entità che appartiene al calunniato, bensì consiste dei giudizi contenuti nelle menti delle altre persone; e le menti sono loro proprietà, e dunque non sono sottoponibili a controllo; le parole e le opinioni non sono invasioni fisiche. Da qui l'illegittimità dei reati di ingiuria, diffamazione, calunnia, vilipendio. E, per motivi diversi, di altri reati d'opinione come l'istigazione, il boicottaggio e l'aggiotaggio.

Proprietà fisica Qui il termine "proprietà" è usato anche dai liberali, ha lo stesso significato attribuito ad esso dai libertari - assolutezza del diritto di proprietà sugli oggetti materiali -, non si presta ad equivoci e quindi non è necessario aggiungere altro.

Vediamo **qualche altra implicazione** della teoria ora esplicitata.

Diritto all'autodifesa – La minaccia dev'essere chiara e imminente (*assault*), dev'essere un atto manifesto (*overt act*); i meri insulti, violenze verbali, vaghe minacce future, guardare in cagnesco o il semplice possesso di un'arma non possono essere considerate un'aggressione. La reazione deve essere proporzionata alla violazione subita; ma all'agredito deve essere dato il diritto di procedere sulla base della supposizione che l'aggressione (in corso) sia mortale, e dunque di poter reagire con mezzi altrettanto mortali. E l'uso di modalità che possono procurare la morte deve essere consentito anche nel caso in cui l'aggressione riguardi i beni (oltrepassamento di un terreno, della casa, furto di beni mobili)³⁹.

Diritto al possesso di armi. Per il difendente, come per qualsiasi persona, deve valere il principio della *strict liability*, per cui se provoca un danno fisico (non giustificato dal grado di minaccia subita), anche involontariamente, è colpevole.

La sanzione – Sistema retributivo, proporzionalistico e risarcitorio solo verso la vittima. La punizione del reo è stretta conseguenza dell'atto ingiusto commesso (retribuzione). Il criminale perde i suoi diritti nella misura in cui ne ha privato la vittima, e deve risarcirla direttamente (elemento risarcitorio) in una misura pari al danno provocato (proporzionalità).

Solo la vittima può intraprendere un'azione giudiziaria contro gli aggressori, non un procuratore in nome di entità astratte quali la "società" o lo "Stato". Inoltre la vittima può ridurre a propria discrezione la sanzione per il reo, o condonarla completamente, o commutare un tipo di sanzione in un

Anche questo tema conferma la stretta relazione fra libertà e proprietà. L'intero problema infatti non insorgerebbe se le strade fossero proprietà privata di individui o aziende. In tal caso, infatti, come avviene per ogni altra forma di proprietà privata, esse potrebbero essere affittate o donate a individui o gruppi di individui. Sarebbe il proprietario a decidere se affittare la propria strada ai manifestanti o agli automobilisti, e quando, e a quale prezzo. In tal caso non sorgerebbe conflitto, perché agli esclusi, a differenza dei contribuenti per le strade pubbliche, non verrebbero sottratte risorse economiche.

³⁹ Nel diritto contemporaneo, sulla scorta della dottrina prevalente della forza "ragionevole", il diritto della vittima di difendere se stessa e i suoi beni è stato notevolmente indebolito. Nel diritto oggi vigente, a una vittima di aggressione è consentito usare la forza massima, o "letale", solo (a) in casa sua, e solo se è in corso un attacco personale diretto; o (b) se non c'è alcun modo di fuggire quando si è oggetto di un'aggressione personale. Tutto ciò è una pericolosa assurdità. *Qualsiasi* aggressione personale potrebbe risolversi in un'uccisione; la vittima non ha modo di sapere se l'aggressore si fermerà senza infliggerle una grave lesione oppure no. Alla vittima dovrebbe essere consentito di agire sul presupposto che *qualsiasi* attacco è implicitamente mortale, e quindi di usare in risposta una forza mortale.

Per quanto riguarda la difesa dei beni, non si ammette che essa possa condurre all'uccisione dell'aggressore, sulla base del seguente argomento: poiché la sanzione legale per il furto non è l'uccisione, allora la vittima non può sparare al ladro nemmeno nel momento del furto. Ma la punizione e la difesa sono due cose diverse e devono essere trattate diversamente. La punizione è un atto di risarcimento *dopo* che il crimine è stato commesso e il criminale è stato preso, ristretto e processato; la difesa è un atto che avviene mentre il crimine è in corso, ed è una condizione molto diversa. Cfr. M.N. Rothbard, *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, in "Rothbardiana", <http://www.rothbard.it/essays/diritto-diritti-proprietà-e-inquinamento.doc>; ed. or. *Law, Property Rights, and Air Pollution*, in «Cato Journal» 2, no. 1, primavera 1982, pp. 55-99.

altro (es. la pena di morte in reclusione, o le percosse in un'ammenda in denaro, in tal caso in accordo con il reo). Dunque la proporzionalità stabilisce il limite *massimo* della pena.⁴⁰

Teoria del Contratto – Criterio del trasferimento di titolo: il negozio è valido solo quando effettivamente vi è la cessione di fatto del bene oggetto del negozio; promessa e aspettativa non sono vincolanti.

Critica dei diritti economico-sociali (cure mediche, istruzione, casa, assistenza, lavoro, stipendio dignitoso, quote) – Il criterio della proprietà consente solo diritti “negativi”, non anche diritti “positivi”, di cui i titolari possono godere solo se ad alcune persone vengono imposte prestazioni forzose. Gli argomenti a sostegno di tale tesi sono vari:

1) Obbligando a prestazioni altrui, i diritti “positivi” violano l’assioma di non-aggressione, dunque sono in conflitto con la libertà “negativa”. Inoltre violano il principio morale kantiano di considerare ciascun uomo come un fine in sé, non come un mezzo per realizzare i fini altrui. 2) A differenza dei diritti “negativi”, quelli “positivi” violano l’universalismo etico: infatti società più povere non li possono garantire. Inoltre vengono limitati all’interno di un singolo paese; ma se sono diritti valgono per tutti, e allora il miliardo di persone più ricche dovrebbe trasferire le risorse ai sei miliardi più poveri; ma neanche i redistributivisti più accesi sostengono una tesi così assurda. 3) Si equipara sul piano etico *non-azione* e *azione*: il fatto che A non fornisca cibo a B che sta morendo di fame (*non-azione*) è equiparato alla situazione in cui A uccide B (*azione*); ma ciò è inaccettabile sul piano della logica applicata (e lo è anche nei termini della filosofia analitica). 4) Alcuni diritti economico-sociali non sono azionabili, o perché necessariamente vaghi – come il diritto a una corretta (?) informazione, o a una retribuzione dignitosa (?) – o perché dipendenti dalla libera volontà dei contraenti o dall’assetto complessivo del sistema economico – come il cosiddetto ‘diritto al lavoro’⁴¹.

Gli unici diritti “positivi” ammessi sono quelli che sorgono dai contratti o dal risarcimento; diritti positivi *generali* non sono possibili.

Contro l’egualitarismo coercitivo – Anche questa istanza libertaria, che per alcuni aspetti si sovrappone alla questione precedente, è stata sostenuta con argomenti diversi. L’uguaglianza sostanziale può essere di due tipi: delle caratteristiche personali ed economica.

1) Uguaglianza delle caratteristiche personali - Due soggetti (o due entità) sono uguali se risultano identici tra loro rispetto ad un dato attributo. Se Mario e Giovanni sono alti entrambi

⁴⁰ Ad esempio, il furto deve essere sanzionato con la restituzione del bene o della somma di denaro sottratti; più una somma equivalente al valore del bene o alla somma rubati, perché il criminale perde i suoi diritti *nella stessa misura* in cui ne ha privato la vittima; infine bisogna aggiungere un’ulteriore somma per compensare la vittima degli aspetti di paura e incertezza derivanti dall’aggressione e privazione della proprietà e delle spese processuali e di polizia. In caso di omicidio la sanzione è la pena capitale, ma, come detto, la vittima contraria a tale sanzione, attraverso una volontà testamentaria può esplicitare il tipo di pena alternativa per i suoi assassini. Nel caso in cui l’aggressione consista di percosse o lesioni, la vittima ha il diritto di percuotere (o far percuotere da funzionari) l’aggressore in una misura maggiore di quanto abbia subito.

Circa la riduzione della pena da parte della vittima, si è obiettato che il criminale potrebbe minacciare la vittima per imporgli la riduzione o il condono. Ma questo atteggiamento sarebbe un reato così come lo è nei sistemi contemporanei (es. il testimone intimidito dai criminali). In generale Rothbard ammette che il criterio di proporzionalità può incontrare delle difficoltà in alcune situazioni concrete, ma ciò avviene per molti principi giuridici, e per questo motivo esistono i tribunali e gli arbitri; è importante però avere un principio orientativo corretto, sebbene con qualche dilemma applicativo, anziché non avere alcun principio o avere altri principi (es. deterrenza o riabilitazione) che conducono ad esiti completamente illogici e paradossali. M.N. Rothbard, *L’etica della libertà*, Parte seconda, cap. 13, pp. 139-152, Liberilibri, Macerata, 1996; *King on Punishment: A Comment*, in «Journal of Libertarian Studies» 4, no. 2, primavera 1980, pp. 167-172.

⁴¹ Un’altra definizione “positiva” di libertà è “assenza di qualsiasi ostacolo all’uso dei beni materiali” (R. L. Hale, 1952), di matrice socialista e comunista. Mises ha obiettato che, in una simile concezione di libertà, se io proibisco ad altri l’uso del mio spazzolino da denti, sto restringendo ingiustamente la loro libertà. Oppure che una donna che confeziona, con le materie prime da lei acquistate, un capo d’abbigliamento per il marito, sta restringendo la mia libertà perché pone un ostacolo al mio uso di esso.

esattamente un metro e ottanta, allora si può dire che sono di altezza “uguale.” Due o più persone sono “uguali” nel senso più completo se sono identiche in tutti i loro attributi. Questa condizione coincide con l'*uniformità*. Ma nel mondo reale essa è impossibile: l'intelligenza, l'altezza, il colore degli occhi, la forza, la salute, le abilità e le doti naturali, il carattere, i gusti, e il mix fra questi, variano da individuo a individuo⁴². L'umanità è caratterizzata da un alto grado di varietà, diversità, differenziazione: in breve, diseguaglianza. Si sostiene che alcune capacità personali sono dovute alla sorte e non al merito: ma la straordinaria creatività scientifica di Einstein, come pure quella artistica di Gauguin, devono essere considerate loro proprietà e non proprietà collettive della società. Esse caratterizzano infatti così *intimamente* la loro personalità che – eccetto forse che in una società schiavistica – non possono essere trattate come proprietà della società, proprio come non lo possono i loro occhi o le loro mani; altrimenti alcuni individui vengono trattati come mezzi e non come fini. Inoltre, nella valutazione dei risultati, non è possibile separare le doti naturali da altre azioni volontarie, ad esse mescolate, come l'impegno, lo sforzo, il sacrificio, a loro volta indispensabili per coltivare le qualità naturali. E anche la fortuna non può essere isolata e identificata, è troppo inestricabilmente intrecciata con le azioni umane; potrebbe accadere che alcuni ricchi siano sfortunati, nel senso che guadagnano meno della loro produttività, dunque di quanto meritano. Infine, lo sforzo ugualitaristico di perequazione delle condizioni di vita delle persone rischia, sulla base dell'“argomento del pendio scivoloso”, di giungere al culmine logico della perequazione delle doti naturali. Se si invoca la perequazione delle doti naturali, le conclusioni potrebbero essere aberranti: si potrebbe imporre ad un individuo con gli occhi sani di cedere un occhio a un cieco. 2) Uguaglianza economica - È la tesi classica degli egualitaristi. Se il reddito viene considerato non in termini monetari ma in termini sostanziali, cioè come godimento di beni e servizi acquisibili in un dato luogo⁴³, esso non è perequabile: il godimento della *skyline* di Manhattan da parte di un newyorkese non può mai essere uguagliato con quello di un abitante dell'India, e viceversa: un newyorkese non può beneficiare di un bagno nel Gange come un indiano. I due beni sono non-omogenei. Ogni individuo è necessariamente situato in uno spazio differente, e quindi il suo reddito reale *non può non* differire da quello di un altro. E nessuno può stabilire in maniera oggettiva, quantificare e confrontare il valore di un bagno nel Gange con la vista dello skyline di Manhattan, per decidere poi chi deve essere tassato e chi sussidiato, in modo da ripristinare una condizione di uguaglianza⁴⁴. 3) Lo Stato redistributivo è uno Stato etico, perché non è neutrale dal punto di

⁴² È una legge ferrea di qualsiasi organizzazione quella che prevede il formarsi di un'élite o oligarchia di individui che, in conseguenza di superiori capacità, personalità, carisma, intelligenza, motivazione ecc., ne assumono la leadership (Michels). Se tale ruolo non viene assunto con la forza, non vi è niente di male in ciò, anzi rappresenta la premessa per decisioni più efficienti ed efficaci.

⁴³ Il reddito monetario non è sufficiente, perché la moneta è una semplice unità di conto, un numero astratto, ed eguagliare il numero di unità monetarie non significa uguagliare i redditi reali. Infatti, in luoghi diversi il livello dei prezzi può essere diverso, e dunque un uguale reddito monetario non garantirebbe un pari potere d'acquisto. Se poi si considerano luoghi appartenenti a Stati diversi (e non si vede perché gli egualitaristi non debbano pretendere l'uguaglianza a livello mondiale), le cose si complicano, perché bisogna calcolare il potere d'acquisto di due monete diverse, e comunque sempre in termini di beni e servizi acquistabili.

⁴⁴ Un tipo di uguaglianza che oggi ha più appeal è l'uguaglianza delle opportunità, tutti vengono posti nelle stesse condizioni di partenza; cioè tutti dovrebbero avere non *uguali* redditi, bensì *uguali chance* di conseguire qualsiasi reddito. Il concetto è poco rigoroso e non offre indicazioni precise sul piano operativo; poiché, come si è visto, le condizioni personali e ambientali non sono perequabili, questo tipo di uguaglianza viene in genere identificata con la disponibilità di un minimo di reddito o l'accesso ad alcuni servizi (es., l'istruzione gratuita). Dal momento che le persone hanno qualità e talenti differenti, pur partendo da una stessa condizione esse conseguiranno nel tempo ricchezze e redditi di entità diversa, chi altissimi, chi medi, chi bassi ecc.; dunque, se la uguaglianza dei punti di partenza venisse realizzata una sola volta e per sempre, dopo un certo periodo di tempo le condizioni delle persone tornerebbero ad essere notevolmente diseguali; per questo motivo anche l'uguaglianza delle opportunità è associata ad una redistribuzione della ricchezza ripetuta, e non *una tantum*.

Un egualitarismo più recente è quello inerente i *gruppi* più che gli individui, e che ha generato la politica delle cosiddette 'azioni positive' a favore di categorie definite oppresse o discriminate, come le minoranze razziali, le donne, i gay, gli immigrati, i portatori di handicap ecc.

vista dei valori. Nonostante il concetto di “giustizia sociale” goda di buona stampa, non esiste un’idea oggettiva e generalmente accettata di ripartizione “giusta”. Il diritto delle persone ai frutti del proprio lavoro, ad esempio, per molti ha una forza etica pari, se non superiore, al diritto di alcuni di ricevere risorse sottratte ad altri (redistribuzione). Si potrebbe cioè capovolgere l’argomento della giustizia e moralità della redistribuzione: sostenere che coloro che hanno bisogno hanno il diritto di appropriarsi di una parte dei beni di altri significa sostenere che i primi hanno il diritto di confiscare il lavoro di coloro che hanno prodotto i beni. Posto in questi termini, il contenuto di immoralità degli atti redistributivi appare molto più netto rispetto a quello denunciato nell’atteggiamento astensionista. 4) La solidarietà, per essere frutto di un’opzione morale, dev’essere volontaria, non obbligatoria. 5) In termini di efficienza, la redistribuzione della ricchezza ripetuta provoca disincentivi al lavoro e all’intrapresa, in quanto le persone laboriose riceveranno un reddito inferiore a quanto prodotto, mentre i pigri riceveranno un reddito superiore al loro contributo; entrambe le categorie dunque riterranno inutile impegnarsi⁴⁵. Inoltre, l’azione redistributiva, modificando (riducendo) i profitti di alcuni per aumentare i redditi di altri, stravolge i segnali rappresentati dai profitti e dalle perdite, che consentono di premiare chi asseconda i desideri dei consumatori e di punire chi non lo fa e spreca risorse. L’economia di mercato viene privata del suo volante, e quindi l’allocazione delle risorse viene distorta e risulta molto meno efficiente. La disuguaglianza di ricchezze, cioè il fatto che alcuni siano premiati e altri sanzionati, non è un difetto bensì un pregio di un sistema economico. Inoltre, la maggior parte dei profitti e dei redditi dei soggetti ricchi non è destinata al consumo di beni di lusso, ma al risparmio e all’investimento, dunque all’allargamento della base produttiva⁴⁶. Quindi non è vero che i poveri esistono perché ci sono i ricchi: anzi, sono coloro che trasformano il risparmio in investimento a consentire aumenti della ricchezza, della produttività e delle opportunità di lavoro. 6) Il poco nobile sentimento dell’invidia (H. Schoeck)⁴⁷ pesa più del sentimento di giustizia nel consenso alla redistribuzione del reddito.⁴⁸

Politica estera isolazionista – È la trasposizione a livello internazionale dell’antistatalismo in politica interna. Un intervento all’estero rappresenta un’aggressione verso tre gruppi di persone: i civili del paese aggredito; i contribuenti dello stato aggressore, che si vedono aumentare le imposte per finanziare la guerra; e, se esiste la leva obbligatoria, i coscritti dello stato aggressore. Pertanto è immorale.⁴⁹

Sostegno all’autodeterminazione nazionale e alle secessioni⁵⁰.

⁴⁵ Questa considerazione non riguarda la filosofia politica in senso stretto. Il *laissez faire* non è una forma di darwinismo sociale, non proibisce l’assistenza volontaria a coloro che ne hanno bisogno sulla base dell’argomento che nel lungo periodo indebolirebbe la fibra umana. Il libertarismo, come detto, non rappresenta e non coincide con una specifica teoria antropologica o sociologica.

⁴⁶ Per suscitare indignazione, è molto frequente la presentazione della statistica sulla ripartizione della ricchezza nei termini: “l’1% della popolazione mondiale possiede il 40% della ricchezza” (dati 2008). Tuttavia si trascura la circostanza che una gran parte di questa ricchezza è composta di mezzi di produzione (edifici, macchinari, fabbriche), funzionali alla produzione di quei beni e servizi che aumentano il tenore di vita anche della restante parte della popolazione.

⁴⁷ H. Schoeck, *L’invidia e la società* (1966), Liberilibri, Macerata, 2005.

⁴⁸ Sull’egualitarismo v. M.N. Rothbard, *Egalitarianism As a Revolt Against Nature*, in «Modern Age», autunno 1973, pp. 348-357; in italiano *L’egualitarismo, rivolta contro la natura*, in “Rothbardiana”, www.rothbard.it, 31 luglio 2009; *Egalitarianism and the Elites*, in «Review of Austrian Economics» 8, no. 2, 1995, pp. 39-57.

⁴⁹ M.N. Rothbard, *War, Peace, and the State*, in «The Standard», aprile 1963, pp. 2-5, 15-16; ristampato in *Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays*, Libertarian Review Press, Washington, 1974; ristampato da L. von Mises Institute, Auburn, 2000, pp. 115-132.

⁵⁰ Il nazionalismo non è sempre negativo, bisogna distinguere: il nazionalismo aggressivo deve essere avversato, mentre il nazionalismo come liberazione da occupazioni altrui va sostenuto. M.N. Rothbard, *National Liberation*, in «The Libertarian Forum» 1, no. 11, 1 settembre 1969; ristampato in *Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays*, Libertarian Review Press, Washington, 1974; ristampato da L. von Mises Institute, Auburn, 2000, pp. 195-198.

Per un'analisi sulla collocazione del libertarismo rispetto alla tradizionale bipartizione destra-sinistra, si veda "Il libertarismo applicato ai singoli temi", in <http://www.rothbard.it/teoria/libertarismo-temi.doc>, pp. 55-62.

I DIVERSI APPROCCI AL LIBERTARISMO

Morale o 'dei diritti'

R. Nozick

diritti naturali

L. Read, M. Rothbard, R. Childs, J. Tuccille, W. Block, D. Schmitz, C. Curley, J. Raimondo, K. Sanders, A. De Jasay, D. Bergland, L. Rockwell Jr., J.G. Hülsmann

a priori della logica

H-H. Hoppe, S. Kinsella, M.R. Crovelli, F. van Dun

oggettivisti

A. Rand, M. e L. Tannehill, T. Machan, J. Hospers, D. Kelley, D. Den Uyl, D. Rasmussen

logico-empirici

R. Barnett, D. Osterfeld, T. Palmer, P. Lemieux

dialettica

C. Sciabarra

Utilitarismo, consequenzialismo

D.R. Steele, L. Yeager, R.W. Bradford, R. Epstein, C. Murray, J. Kelley

analisi economica del diritto

D. Friedman

Contrattualismo

J. Narveson

Teoria della proprietà basata sull'azione

Justin M. Altman

Razionalismo critico

J.C. Lester

Eclettici

F. Foldvary, B. Benson, B. Lemennicier, D. Boaz

Left-libertarians (risorse naturali comuni)

H. Steiner, P. Van Parijs

Per un esame delle posizioni e delle impostazioni metodologiche dei singoli autori v. [Autori libertari](#).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

M. N. Rothbard, *L'etica della libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996.

- *Per una nuova libertà*, Liberilibri, Macerata, 1996.

- *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento*, in <http://www.rothbard.it/essays/diritto-diritti-proprietà-e-inquinamento.doc>, 11 novembre 2009; ed. or. *Law, Property Rights, and Air Pollution*, in «Cato Journal» 2, n. 1, primavera 1982, pp. 55-99.

P. Vernaglione, *Il libertarismo. La teoria, gli autori, le politiche*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2003.